



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

### DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **11-11-2020**

**Atto n. 62**

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 -<br>RETTIFICA E INTEGRAZIONE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DUP<br>2020/2022 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventi, il giorno undici, del mese di novembre, alle ore 09:31, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

|                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| Minosse Gabriele      | SINDACO      | P |
| Di Gianvito Elena     | VICE SINDACO | P |
| Di Fortunato Domenico | ASSESSORE    | P |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| P=Presenti n. 3 | A=Assenti n. 0. |
|-----------------|-----------------|

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti";

**VISTA** la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;

**CONSIDERATA** applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure come l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

**RAMMENTATO** pure che con DPCM del 1 aprile 2020 le misure emergenziali sono state prorogate fino al 13 aprile p.v. e che, successivamente, con DPCM del 10 aprile 2020 lo stato di emergenza e le conseguenti misure sono state prorogate al 3 maggio 2020 e confermate con DPCM 17 maggio 2020;

**TENUTO CONTO** che, da ultimo, è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase due", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

**DATO ATTO** che, da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e visti pure i successivi i DPCM 7 settembre 2020, 18 e 24 ottobre 2020 e il D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125;

**VISTI** pure i Decreti Legge n. 33 del 16 maggio 2020, n. 34 del 19 maggio 2020 e n. 83 del 29.7.2020;

**RITENUTO** pertanto necessario lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto, come raccomandato anche con circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, si procede come segue:

la presente seduta deliberativa si tiene in videoconferenza come convocata con urgenza e per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Cortino. Si procede mediante chiamata in videoconferenza con utilizzo dell'applicazione whatsapp dal telefono personale della dott.ssa Sara Di Gesualdo: vengono contattati i componenti della Giunta Comunale e, accertato che tutti i componenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso giuntale, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

#### LA GIUNTA COMUNALE

##### **Premesso che:**

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

**Visto** l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane*

*attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

**Considerato** che con il Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

**Atteso** che, per quanto riguarda gli enti locali le linee di indirizzo ministeriali chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente;

**EVIDENZIATO** che con la novella dell'art. 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica;

**Richiamato** l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette*

*entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Atteso che** la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità' prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

**Preso atto** che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

**Visto** l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

**Considerato** che nell'anno 2018 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale dipendente (*n. 2 operai – conduttore macchine operative complesse – autista scuolabus - cat. B3*) non ancora sostituite;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione del Piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente;

**Ritenuto** necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

**Rilevato** che il personale in servizio al Comune di Cortino è la seguente:

| N. | CAT. | PROFILO PROFESSIONALE               |
|----|------|-------------------------------------|
| 1  | D1   | Istruttore direttivo amministrativo |
| 1  | D1   | Istruttore direttivo tecnico        |
| 1  | C    | Istruttore amministrativo           |

|   |    |                                                                       |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 2 | C  | Istruttore contabile ( <i>tempo parziale</i> )                        |
| 1 | B3 | Operaio – conduttore macchine operative complesse – autista scuolabus |
| 1 | B1 | Esecutore operaio                                                     |
| 1 | B1 | Esecutore amministrativo ( <i>tempo parziale</i> )                    |

**Considerata** la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001;

**Considerati** i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Ritenuto** altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

**Verificato** inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

**Considerato** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**Atteso** che il Comune di Cortino è un ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti;

**Visto** il DPCM 17/04/2020 con il quale si definiscono le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l'attuazione della nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che si applicano con decorrenza 20/04/2020;

**Dato atto** che il calcolo delle capacità assunzionali ai sensi dell'art. 33, comma 4 del DL. 34/2019 e il DPCM 17/03/2020, per la definizione del valore soglia in base alla propria fascia demografica, ha rilevato che il Comune di Cortino ha rispettato tale valore pari al 29,5%;

**Rilevato** pertanto che l'incremento della spesa del personale 2018 per l'anno 2020 è pari a € **67.697,32** (294.336,19 x **23%**);

**Rilevato** inoltre che l'eventuale incremento alla spesa presunta del personale 2020 rispetta il limite di spesa del personale sostenuta nel 2008;

**Preso atto che:**

- l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- l'ente ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti;
- l'ente ha rispettato il vincolo di contenimento della spesa di personale;

**Ribadito** il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**Viste** le deliberazioni:

- n. 26 del 9 giugno 2020 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Programma dei fabbisogni di personale;

- n. 8 del 30 giugno 2020 del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
- n. 9 del 30 giugno 2020 del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2021;
- n. 19 del 30 giugno 2020 del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il DUP triennio 2021/2023;

**Dato atto** che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 29 settembre 2020 è stata effettuata una ricognizione delle aree che costituisce l'organizzazione del personale del Comune di Cortino, riconoscendo autonomia funzionale e organizzativa all'Area Sisma, in ragione dell'articolazione del personale assegnato alla medesima, della complessità e del numero delle procedure di ricostruzione del sisma 2016;

**Visto** l'art. 57 *"Disposizioni in materia di eventi sismici"* del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"* convertito, con modificazioni, in legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ed il particolare quanto previsto al comma 3: *"Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 ... in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri"*;

**Considerato** che presso il Comune di Cortino risultano assunti con contratto a tempo determinato due unità di personale che vantano i requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017, da valutarsi alla luce della Circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e ritenuto necessario per l'Amministrazione procedere, proprio al fine di assicurarsi le risorse di personale necessarie alla ricostruzione, ad includere nella propria dotazione di personale anche il personale già operante presso il Comune di Cortino da oltre un triennio, rilevandone il fabbisogno in relazione alle mansioni assegnate, provvedendo a modificare in tal senso il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022, procedendo all'aggiornamento in tal senso del DUP 2020/2022;

**Richiamato** il vigente *Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 13 del 30/3/2012;

**Richiamato** altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;

**Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, con il quale ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

**Con** voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

## D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con particolare riferimento ai richiami normativi che si configurano quale motivazione delle scelte di questa amministrazione in materia di programmazione del fabbisogno di personale, ed ai fini della motivazione ex art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. di dare atto che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
3. di approvare conseguentemente il seguente **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE TRIENNIO 2020/2022:**

**PRIMO ANNO DEL TRIENNIO (2020)**

| Cat. | Profilo professionale                                                 | TI/TD | Totale | A tempo pieno | A tempo parziale |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------------|
| D1   | Istruttore Direttivo Amministrativo                                   | TI    | 1      |               | 1 (18 ore sett.) |
| D1   | Istruttore Direttivo Tecnico Area Sisma                               | TI    | 2      |               | 2 (18 ore sett.) |
| B3   | Operaio – conduttore macchine operative complesse – autista scuolabus | TI    | 1      | 1             |                  |

**SECONDO ANNO DEL TRIENNIO (2021)**

| Cat. | Profilo professionale | TI/TD | Totale | A tempo pieno | A tempo parziale |
|------|-----------------------|-------|--------|---------------|------------------|
| ...  | ...                   | ...   | ...    | ...           | ...              |

**TERZO ANNO DEL TRIENNIO (2022)**

| Cat. | Profilo professionale | TI/TD | Totale | A tempo pieno | A tempo parziale |
|------|-----------------------|-------|--------|---------------|------------------|
| ...  | ...                   | ...   | ...    | ...           | ...              |

4. di dare atto che la spesa annuale derivante dalla programmazione di cui sopra, - ad esclusione del personale assunto in deroga ai limiti di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 52 bis decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229 – è determinata in € 45.376,33, comprensiva di IRAP e oneri riflessi. Tale spesa rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), stante la previsione di cui all'art. 3 – septies del D.L. 104/2020 e, comunque, tenuto conto di quanto previsto all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 75/2017;
5. di dare atto della proroga al 31.12.2021 dei contratti del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, demandando al competente Responsabile per i conseguenti adempimenti;
6. di dare atto che, per fronte a specifiche e contingenti esigenze, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare dipendenti ricorrendo alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 267/2000 o all'art. 14 CCNL 22-01-2004, ad altre forme di lavoro flessibile, sempre nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale e fermo il divieto previsto, limitatamente alle professionalità interessate dalla procedura di stabilizzazione, all'art. 20, comma 5 D.Lgs. 75/2017;
7. di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

8. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.
10. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli *"Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"* di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
11. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo *"PIANO DEI FABBISOGNI"* presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Successivamente, con separata votazione unanime, stante l'urgenza di approvare lo schema di bilancio di previsione, la Giunta comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO  
F.to Minosse Gabriele

---

### **PARERI**

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 10-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marccone Irena

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 10-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marccone Irena

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO**

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 20-11-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 20-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Pietro Dante

---

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 20-11-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---